



COMUNE DI MINERBE

via Guglielmo Marconi, 41 – 37046 Minerbe (VR)
Tel. 0442633411 Fax 0442633440
c.f./p.IVA 00345850234

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE

Data di assunzione	09-08-2018
Numero progressivo generale	121

Oggetto:	<i>CODICE CIG: INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PER PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MINERBE</i>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premessa sul responsabile competente ad adottare il presente provvedimento:

- il vigente Piano Comunale Anticorruzione Art. 6 par. 1.2 “Misure preventive del conflitto d’interesse” dispone “ a) Si dispone che in caso di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 6 bis L.241 del 1990 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; pertanto, con riserva di verificare i singoli casi, in generale si dispone che: - dopo che il responsabile del provvedimento abbia formalmente segnalato al responsabile Anticorruzione, la propria incompatibilità anche potenziale con il provvedimento generatore di conflitto d’interesse, il RPC assegna ad altro responsabile l’adozione del provvedimento; nel caso in cui per l’adozione dell’atto finale sia richiesta una specifica competenza, (esempio provvedimenti area tecnica), il RPC individua altro responsabile in possesso di idonei requisiti professionali a cui assegnare il provvedimento; in mancanza il RPC può sostituire il responsabile che ha segnalato l’incompatibilità adottando il provvedimento.;
- Il responsabile di p.o. Area Economico Finanziaria, rag. Alessandro Monastero, in qualità di responsabile competente ad adottare il provvedimento di nomina, ha segnalato al Segretario comunale – R.P.C.T. il possibile conflitto di interesse conseguente al rapporto di parentela con la persona da incaricare e pertanto, in base al vigente piano anticorruzione, ha richiesto l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti;
- Il Segretario comunale – R.P.C.T., ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Comunale Anticorruzione, ha pertanto assegnato l’adozione del provvedimento in oggetto alla responsabile di p.o. Area Vigilanza d.ssa Barbara Garzon;

Contenuto del provvedimento in oggetto:

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 08-03-2018 esecutiva, ad oggetto “PERSONALE DIPENDENTE – ADOZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020, VERIFICA DELLE ECCEDENZE E DOTAZIONE ORGANICA”, con la quale tra l’altro, è stata prevista la copertura di un posto di Istruttore direttivo – categoria D da assegnare all’Area Amministrativa a tempo pieno e indeterminato che si renderà vacante nel corso dell’anno 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 31-07-2018, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all’integrazione del piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 di cui alla citata delibera, con la quale per le motivazioni ivi riportate, è stato disposto:

- 1) Di integrare il piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 con quanto segue:
 - Prevedere per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 557 della Legge 311-2004 e s.m.i., il ricorso ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale per fronteggiare le esigenze di carattere temporaneo e/o eccezionale inerenti ufficio tributi comunale, ricorrendo a figura professionale inquadrata in cat. C con profilo di istruttore amministrativo/contabile o equivalente, che nel proprio ente si occupa di tributi comunali e risulta già a conoscenza del programma gestionale in uso presso il Comune di Minerbe, da attivare per un massimo eventuale di dodici ore settimanali, nel periodo dal 27 agosto al 31 dicembre 2018, da compensarsi in base alle vigenti disposizioni contrattuali nazionali, previo assenso dell’ente di appartenenza;

- 2) Di dare atto che con la presente integrazione alla programmazione di personale:
- a) viene rispettato il valore medio di riferimento delle componenti assoggettate al limite di spesa di personale di cui al c.557- art. 1- L.292/2006 e s.m.i.;
 - b) secondo la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie del 20-12-2016 n. [1/SEZAUT/2017/QMIG](#), in base alle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale, motivate in precedenza circa la necessità di ricorrere per le incombenze dell'ufficio tributi comunale, ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale (che si ritiene rientrare nel "lavoro flessibile") il nuovo parametro annuale di riferimento circa il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., diviene la citata spesa di € 3.580,00 compresi oneri contributivi ed imposte carico ente, che risulta strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, come risulta essere la gestione dei tributi comunali;
 - c) il ricorso al lavoro flessibile di cui sopra risulta comunque rispettare i presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;
- 3) Di dare atto che la conseguente spesa trova copertura finanziaria nei relativi stanziamenti di bilancio riferiti al personale dell'area amministrativa e risulta ampiamente compensata dalla minore spesa conseguente alla cessazione con effetto dal 16-06-2018 di dipendente comunale collocato in cat. D, responsabile area Amministrativa;

Riprese di seguito le motivazioni riportate nelle premesse alla citata delibera di G.C. n. 77 del 31-07-2018, per le quali risulta necessario da parte del Comune di Minerbe (con popolazione inferiore a 5000 abitanti), prevedere il ricorso ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente ai sensi del citato art.1, comma 557, della legge n. 311/2004:

- con effetto dal 16-06-2018 risulta vacante il posto in cat. D di responsabile area Amministrativa, a seguito di dimissioni volontarie per collocamento a riposo, acquisite il 01/12/2017 al n. 7486/prot. e relativa delibera G.C. di presa d'atto n. 2/11-01-2018;
- con decreto del Sindaco n. 23 del 21-06-2018 è stata conferita dal 21-06-2018 e fino al 31 dicembre 2018 al responsabile di p.o. Area Economica -Finanziaria, anche la responsabilità ad interim delle funzioni assegnate al responsabile di posizione organizzativa dell'area Amministrativa del Comune di Minerbe;
- la procedura inerente la prima pubblicazione del bando di mobilità volontaria per la copertura del posto vacante ha avuto esito negativo, come risulta dalla determinazione del responsabile area finanziaria n. 96 del 29-06-2018;
- l'iter per una seconda pubblicazione del bando di mobilità volontaria durerà circa sessanta giorni ed in caso di ulteriore esito negativo, per l'avvio delle procedure concorsuali di copertura del posto (o per l'inserimento in idonee graduatorie di altri enti) occorrerà attendere il 1° gennaio 2019, in quanto nel corso del 2017 il Comune di Minerbe non ha avuto cessazioni di personale non coperte da mobilità volontaria;
- in capo all'area amministrativa è collocato anche il servizio dei tributi comunali;
- nelle more di copertura del citato posto vacante, è necessario assicurare comunque: la piena e totale continuità dell'azione amministrativa del Comune di Minerbe, il corretto e costante funzionamento dell'ufficio tributi, l'incasso delle entrate da recupero evasione previste in bilancio attraverso l'emissione degli avvisi di accertamento entro i termini di prescrizione quinquennale;
- la carenza di un dipendente comunale, conseguente alla citata cessazione, non consente di assicurare detti adempimenti, stante l'impossibilità di poter formare in tempi molto brevi personale di altre aree e l'elevato carico di lavoro dei restanti uffici comunali;

Riprese inoltre ed integrate di seguito le motivazioni riportate nelle premesse alla citata delibera di G.C. n. 77 del 31-07-2018 in merito al superamento dei limiti di spesa riferiti al lavoro flessibile:

- in merito al ricorso al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., prevede che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- a questo proposito:
 - nell'anno 2009 il Comune di Minerbe non ha fatto ricorso a lavoro flessibile e pertanto, la relativa spesa di riferimento risulta pari a zero;

- con la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 20-12-2016 n. [1/SEZAUT/2017/QMIG](#), risulta enunciato un importante principio di diritto, che risolve il contrasto interpretativo sorto tra le varie sezioni in materia di lavoro flessibile relativamente all'individuazione del limite di spesa da utilizzare come riferimento - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, "fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";
- con la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 24-07-2018 n. [15/SEZAUT/2018/QMIG](#), la medesima Sezione ribadisce che con la precedente deliberazione n. 1/2017, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui "*l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addvenire alla determinazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i.*";
- in base alle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale, motivate in precedenza circa la necessità di ricorrere per le incombenze dell'ufficio tributi comunale, ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale (che si ritiene rientrare nel "lavoro flessibile") il nuovo parametro annuale di riferimento diviene la citata spesa di € in € 3.580,00 compresi oneri contributivi ed imposte carico ente, che risulta strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, come risulta essere la gestione dei tributi comunali;
- il ricorso al lavoro flessibile di cui sopra risulta comunque rispettare i presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;

Richiamati:

- La previsione di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "*gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- Il parere del Consiglio di Stato – Sezione I[^], n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunose della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);

Richiamata la nota prot. 4999 del 26-07-2018, con la quale il Comune di Minerbe ha comunicato al Comune di Cologna Veneta quanto segue:

- Questo Comune ha la necessità di ricorrere ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale, inquadrato in cat. C con profilo di istruttore amministrativo/contabile o equivalente, da attivare per un massimo eventuale di dodici ore settimanali, nel periodo dal 27 agosto al 31 dicembre 2018, da compensarsi in base alle vigenti disposizioni contrattuali nazionali.
- Appositamente contattato, il sig. V.M. (dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cologna Veneta) ha dichiarato la sua disponibilità, previo assenso dell'ente di appartenenza.
- Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e art. 1 comma 557 Legge 311-2004, l'autorizzazione di competenza, facendo presente che l'attività del Vs. dipendente verrà resa al di fuori del proprio orario di lavoro e con oneri a carico del Comune di Minerbe.

Visto che il Comune di Cologna Veneta ha fatto pervenire al prot. n. 5308 in data 09-08-2018 la relativa autorizzazione n. 13790/prot. del 08-08-2018, unita agli atti del presente provvedimento;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

Rilevato che:

- in base alle delibere della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, e delibera della Corte Conti del Veneto 955 del 2012, *la fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009);*
- la formula organizzativa di cui all'art. 1 comma 557 legge 311/2004 è stata oggetto, da ultimo, di chiarimento da parte della Sezione autonomie 23/2016 che così si è espressa: *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";*
- pertanto, alla luce dei citati pareri, nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro:
 - non risulta necessaria una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;
 - risulta applicabile la normativa in materia di riduzione della spesa indicata dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, per la quale sono state esposte le ragioni e giustificazioni del relativo superamento, come dettagliato in precedenza;

Rilevato infine che la norma introdotta dall'articolo 1, comma 557, l. 311/2004, tratta di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l'ente che lo autorizza, pertanto l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che se ne avvale; pertanto, le conseguenti regole vengono fissate con il dispositivo del presente provvedimento;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 30-03-2011, esecutiva;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

DETERMINA

Secondo le premesse che si intendono qui integralmente riportate come parte integrante e sostanziale,

1. Di avvalersi ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004, dell’attività lavorativa del sig. V.M. (dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cologna Veneta), istruttore contabile, cat. C p.e. C5 (di seguito anche “lavoratore”), per prestazione lavorativa a supporto dell’ufficio tributi del Comune di Minerbe, da svolgersi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro presso l’Ente di appartenenza, dal 27-08-2018 e fino al 31-12-2018 per un massimo di 12 ore settimanali;
2. Di regolare la conseguente prestazione lavorativa come segue:
 - a) Al fine di instaurare il rapporto organico, necessario perché si imputino all’ente le attività svolte dal lavoratore utilizzato mediante il citato comma 557, il presente incarico si configura come rapporto di lavoro subordinato di natura flessibile.
 - b) L’utilizzo del lavoratore avviene al di fuori dell’orario di lavoro effettuato presso l’Ente di appartenenza in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro primario e non interferire nei suoi compiti istituzionali presso l’ente stesso.
 - c) L’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali. Pertanto presso il Comune di Minerbe, il lavoratore potrà svolgere solo attività lavorativa entro il limite delle 12 ore successive alle 36 cui è obbligato dal rapporto di lavoro che conduce presso l’ente di provenienza.
 - d) Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente i giorni di presenza lavorativa presso il Comune di Minerbe, al fine di permettere la contestuale presenza del dipendente comunale addetto ai tributi, per il quale durante il periodo riferito al presente incarico, verrà adottato un orario flessibile pluri-settimanale;
 - e) Il servizio prestato dal lavoratore verrà retribuito in base alle ore svolte, verificate mediante convalida del cartellino elettronico segna-presenze che viene consegnato dal Comune di Minerbe.
 - f) Al lavoratore verrà corrisposta una tariffa oraria pari a quella per il lavoro straordinario diurno prevista per la categoria di inquadramento del lavoratore interessato, in quanto viene riconosciuto allo stesso lo sforzo lavorativo svolto in eccedenza al proprio orario settimanale d’obbligo presso l’ente di appartenenza.
 - g) Il lavoratore dovrà rispettare la riservatezza ed il segreto d’ufficio sulle pratiche in trattazione con il proprio incarico;
 - h) Il lavoratore dovrà attenersi alle norme di sicurezza presenti presso il Comune di Minerbe;
 - i) Il lavoratore dovrà attenersi al Codice di comportamento del Comune di Minerbe, presente sul sito comunale nella sezione “Amministrazione trasparente”;
 - j) Il Comune di Minerbe garantisce al lavoratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente provvedimento, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96 e s.m.i.;
 - k) Copia del presente provvedimento verrà sottoposta al lavoratore per la relativa sottoscrizione in segno di ricevuta ed accettazione;
3. Di imputare la conseguente spesa iniziale presunta nei seguenti capitoli del bilancio di previsione E.F. 2018:
 - Compensi: al cap. 50/1 – codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 per € 2.706,00
 - Contributi: al cap. 50/2 – codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 per € 644,00
 - Irap: al cap. 50/5 – codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 per € 230,00
4. Di comunicare il presente incarico alla banca dati nazionale “Perla PA” ed i compensi che saranno erogati, al Comune di appartenenza, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni;
5. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell’Ente.

In sostituzione del responsabile Area Economico Finanziaria

La responsabile Area Vigilanza

Garzon d.ssa Barbara

COMUNE DI MINERBE

Provincia di (VR)

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina Numero 121 del 09-08-2018

**Oggetto: INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PER
PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI MINERBE**

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N. Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	50	1	Imp	162		INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PER PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MINERBE	DIPENDENTI COMUNALI	2018	2.706,00
2018	50	2	Imp	163		CONTRIBUTI CARICO ENTE INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004	TESORERIA DELLO STATO	2018	644,00
2018	50	5	Imp	164		IRAP SU INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004	TESORERIA DELLO STATO	2018	230,00

Totale : 3.580,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Lì 09-08-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ALESSANDRO MONASTERO

COMUNE DI MINERBE

Via Guglielmo Marconi, 41 – 37046 Minerbe (VR)

Determinazione n°	121	del	09-08-2018
-------------------	-----	-----	------------

Oggetto:	<i>CODICE CIG: INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PER PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MINERBE</i>
-----------------	--

**UFFICIO SEGRETERIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art 124 D.Lgs n. 267/2000, copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Viene, altresì, osservato l'obbligo di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e della legge 190/2012.

Minerbe, *16-08-2018*

**L'istruttore amministrativo
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Graziella Girardi**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Minerbe, **16-08-2018**

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Alessandro Monastero**